

# CAMERA DEI DEPUTATI

N 2230

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, AJELLO, BALDELLI, BONINO EMMA, CRIVELLINI,  
DE CATALDO, FACCIO ADELE, MELEGA, PINTO, RIPPA,  
ROCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

*Presentata il 18 dicembre 1980*

**Modificazione del regime giuridico e finanziario del Parco  
nazionale del Gran Paradiso**

COLLEGHI DEPUTATI! — Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, per la ricchezza della sua fauna e flora, per la sua estensione e per il positivo grado di conservazione ed integrità dell'ambiente, rappresenta uno dei più prestigiosi e preziosi patrimoni naturalistici non solo in Italia, ma nell'intera Europa.

La gestione di tale patrimonio è affidata ad uno speciale ente pubblico, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n 871, che, nella sua composizione e nei suoi strumenti, è ormai inadeguato e, anzi, contraddittorio rispetto a tutta la legislazione degli ultimi anni ed al ruolo crescente che essa ha attribuito ai comuni, alle comunità montane e alle Regioni.

Il rigido controllo governativo sull'Ente, la mortificazione del ruolo delle Regioni, l'assenza dei rappresentanti delle

comunità montane, sono tutti elementi in netto contrasto con quanto afferma il secondo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, che, prevedendo una ripartizione di compiti fra Stato, Regioni e Comunità montane nella gestione dei parchi nazionali, afferma, a chiare lettere, una linea di decentramento fino al pieno coinvolgimento a livello gestionale delle popolazioni abitanti nelle zone inserite nel parco.

La presente proposta di legge, superando la rigidità dell'attuale Ente di derivazione statale e « centrale », e evitando, al contempo, di imboccare la strada di una totale regionalizzazione che mal si adatterebbe al carattere sovra-regionale del parco, propone la modificazione della composizione e delle funzioni dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso » in

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

modo da rendere reale ed effettiva la partecipazione nella gestione del parco delle popolazioni locali e dei loro organismi di governo (Comunità montane e Regioni)

L'acuirsi delle tensioni sociali, soprattutto in alcune zone del parco situate nella Valle d'Aosta, e lo svilupparsi fra le popolazioni di alcuni comuni di un accentuato e pericoloso fenomeno di antagonismo-estraneità nei confronti dell'attuale Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso », rende urgente la modifica di tale Ente. Modifica che non può quindi attendere l'approvazione della complessa legge quadro concernente tutti i parchi nazionali e tutte le riserve naturali dello Stato, ma che, seppur in via transitoria e in attesa di una disciplina generale di tutta la materia, deve essere introdotta immediatamente

L'articolo 3 della proposta di legge istituisce un Consiglio direttivo dell'ente Parco che garantisce una presenza maggioritaria di rappresentanti delle Comunità montane e delle Regioni territorialmente interessate. Si tratta di una composizione dell'organo di gestione del Parco conforme all'orientamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che attribuisce un ruolo fondamentale alle Regioni e agli altri enti locali, sollecitando una loro diretta e crescente assunzione di responsabilità in nuovi campi e settori dell'organizzazione sociale

L'articolo 9, al fine di assicurare all'Ente parco la collaborazione di personalità di alta esperienza e competenza nella salvaguardia dell'ambiente, istituisce un Comitato tecnico con funzioni di consulenza tecnico-scientifica

Gli articoli 10 e 11 prevedono l'elaborazione di un piano di assetto del territorio e di valorizzazione del parco che con-

tenga, al suo interno, delle zonizzazioni. Infatti il parco non costituisce un sistema unico, e non tutte le zone possono e devono essere sottoposte alla stessa disciplina

La proposta di legge prevede che tale piano, che rappresenta lo strumento fondamentale di direzione del parco, venga elaborato dall'Ente, in collaborazione con i comuni e le Comunità montane territorialmente interessate, e venga sottoposto all'approvazione delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte

L'articolo 13 aumenta la quota finanziaria a carico delle amministrazioni regionali, coerentemente con il crescente peso degli enti locali nella gestione del parco, pur prevedendo il mantenimento di un consistente e determinante finanziamento statale

L'articolo 14 definisce i criteri per la nomina del nuovo Ente e per la sua prima convocazione

L'articolo 15, a sanatoria dell'attuale situazione di incertezza e confusione in merito ai confini del parco, prevede che, in via transitoria e fino all'approvazione del piano di assetto territoriale e di valorizzazione che dovrà definire anche il problema delle autorizzazioni in materia urbanistica ed edilizia, per gli interventi nelle zone comprese all'interno dei confini previsti dalla legge istitutiva del parco, ma collocate al di sotto delle tabelle indicanti attualmente il territorio del parco, i comuni non debbano sottostare alla preventiva autorizzazione dell'Ente parco. Tale norma transitoria può consentire il ripristino di un rapporto proficuo fra alcuni comuni e l'Ente parco, porre fine allo stillicidio di denunce e processi e porre su nuove basi la costruzione e l'avvio del nuovo Ente di gestione

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

Il Parco nazionale del Gran Paradiso, costituito con regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e gestito dall'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso » con sede in Aosta

## ART 2

Sono organi dell'Ente

- a) il consiglio direttivo,
- b) il comitato esecutivo,
- c) il presidente,
- d) il collegio dei revisori

## ART 3

Il Consiglio direttivo è composto da 13 membri, così nominati

- 1) tre dalla comunità montana del Gran Paradiso (Valle d'Aosta),
- 2) tre dalla comunità montana Orco e Soana (Piemonte),
- 3) due dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, di cui uno designato dalla minoranza,
- 4) due dal consiglio regionale del Piemonte, di cui uno designato dalla minoranza,
- 5) due dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
- 6) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono essere confermati

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti

## ART 4

L'Ente è amministrato dal Consiglio direttivo che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio delibera su questioni di interesse generale, approva ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo, predispone il piano territoriale e di valorizzazione del parco ed i suoi successivi adeguamenti.

## ART 5

Il Consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla nomina di tutti i suoi componenti, elegge, nel proprio seno, un Presidente, un vice-Presidente e un segretario, i quali formano il Comitato esecutivo dell'Ente.

Il Comitato esecutivo dà esecuzione ai deliberati del Consiglio, svolge le attribuzioni che gli siano delegate da questo, assiste il Presidente nell'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili.

## ART 6

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne indirizza e coordina l'attività.

Esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella successiva seduta.

## ART 7

L'amministrazione dell'Ente è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori, composto da tre membri:

a) uno nominato dalla regione Valle d'Aosta,

b) uno nominato dalla regione Piemonte,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) uno nominato dal Ministro del tesoro

I revisori, che eleggono nel proprio seno un Presidente, durano in carica 5 anni e possono essere confermati

Il Collegio dei revisori esercita il riscontro amministrativo-contabile sugli atti della gestione dell'Ente

## ART 8

Alla direzione dei Servizi tecnici ed amministrativi del parco è preposto un Direttore sovrintendente

Questi è nominato dal Consiglio direttivo che lo sceglie fra persone che abbiano dato prova di competenza specifica, scientifica e pratica

Il Direttore sovrintendente dà esecuzione alle deliberazioni prese, nelle rispettive competenze, dal Consiglio, dal Comitato esecutivo e dal Presidente

## ART 9

Il Consiglio direttivo si avvale, nello espletamento dei suoi compiti, di un comitato tecnico, con funzione di consulenza tecnico-scientifica, composto da undici membri. Di questi tre vengono nominati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, tre dal Consiglio regionale del Piemonte, tre dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Tali membri devono essere scelti fra persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia dell'ambiente, assicurando la presenza di rappresentanti delle associazioni costituite per la protezione della natura, di docenti universitari in discipline attinenti le scienze sociali e all'ambiente e all'urbanistica, di esperti del CNR.

Altri due membri, di cui almeno un guardiaparco, sono designati, al proprio interno, dal personale dell'Ente

## ART 10

L'Ente, entro 12 mesi dalla nomina dei componenti i suoi organi, sentiti i comuni e le comunità montane territorial-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente interessate, e nel quadro della normativa statale in materia di parchi nazionali, predispone il piano di assetto territoriale e di valorizzazione del parco e lo sottopone all'approvazione dei consigli regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta

Il piano entra in vigore dopo essere stato approvato da entrambe le regioni

## ART 11

Il piano di assetto territoriale e di valorizzazione del parco deve essere adeguatamente diviso in zone sulla base delle seguenti tipologie

a) *zona di riserva integrale* il territorio è fundamentalmente integro e merita conservazione assoluta, le uniche attività consentite sono quelle rivolte alla salvaguardia di certe componenti, alla ricerca scientifica ed alla osservazione naturalistica,

b) *zone di riserva generale* il territorio è ben conservato con segni della secolare presenza umana, e merita di essere mantenuto in tale stato. Sono consentite solo le trasformazioni del territorio rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco o alle utilizzazioni agro-silvo-pastorali,

c) *zone di protezione* il territorio è parzialmente antropizzato ed in questa zona possono essere promosse, potenziate e riconvertite le attività economiche tradizionali sulla base di precisi e programmati obiettivi socio-economici,

d) *zone di sviluppo controllato* il territorio è antropizzato. Il piano del parco precisa le funzioni e le caratteristiche sostanziali degli ambiti insediativi, lasciando a progetti particolareggiati di sviluppo la definizione degli aspetti di dettaglio e della normativa più appropriata

## ART 12

L'Ente parco può essere promotore di iniziative volte a favorire lo sviluppo so-

cio-economico delle popolazioni inserite nel territorio del parco

L'Ente parco può altresì promuovere iniziative di sensibilizzazione, all'esterno del parco, sui temi della conservazione naturalistica e della difesa del territorio

#### ART 13

Le spese occorrenti per la gestione del parco saranno ripartite fra la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte e lo Stato nella seguente misura

- a) un quarto a carico del bilancio della regione autonoma Valle d'Aosta,
- b) un quarto a carico del bilancio della regione Piemonte,
- c) due quarti a carico dello Stato

#### ART 14

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane, le regioni ed i Ministri competenti dovranno provvedere alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori

Il nuovo Consiglio direttivo dell'ente dovrà essere riunito, su convocazione del membro anziano, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge

#### ART 15

*(Norma transitoria)*

Il territorio compreso tra il perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle, è da considerarsi zona *d)* (di sviluppo controllato)

Finché non sarà approvato il piano di assetto territoriale e di valorizzazione del parco, di cui all'articolo 11, i comuni, il cui territorio è totalmente o parzialmente collocato in zone di cui al comma precedente, esercitano le loro prerogative in

---

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

materia urbanistica ed edilizia senza sottoporsi, relativamente a tali zone, alla preventiva autorizzazione dell'Ente parco, ma limitandosi a richiedere al medesimo un parere consultivo. L'Ente parco deve esprimere il proprio parere sulle deliberazioni sottoposte alla sua consultazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento.

## ART 16

È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.